



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteInnocenza **ZAFFINA** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32374**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **62459** riferibile all'agente contabile **Anna MODENATO** (c.f. MDNNNA55L66G224J), economo dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2018, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTTSLV81P58F382K, e dall'avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. BRSMTN84C52G224Y, con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it, martina.brasson@ordineavvocatipadova.it, recapiti ai quali chiedono di ricevere ogni comunicazione e notificazione;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

	Uditi, all’udienza pubblica del 10 aprile 2025 tenutasi con l’assistenza della	
	dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, l’Avv. Silvia Muttoni e	
	Martina Brasson per l’agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona	
	del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino.	
	FATTO	
	1. Con relazione di irregolarità n. 636/2024 del 19.11.2024, il Magistrato	
	istruttore del conto giudiziale n. 62459 - reso dall’agente contabile Anna	
	Modenato, economo del Centro Interuniversitario di Ricerca	
	sull’Economia Pubblica dell’Università degli Studi di Padova per l’esercizio	
	2018 – riferiva quanto segue.	
	Il conto, depositato il 19 novembre 2019 tramite il sistema SIRECO,	
	consisteva nella stampa del registro economale U-GOV, ma risultava privo	
	della sottoscrizione dell’agente contabile. L’unico elemento formalmente	
	riconducibile all’agente consisteva in una nota interna non autenticata,	
	trasmessa nel febbraio 2019 all’Ufficio Bilancio Unico, con riferimento	
	all’adempimento previsto dall’art. 139 del D.lgs. n. 174/2016. Il <i>file</i> trasmesso	
	alla Corte era stato invece firmato digitalmente dal dott. Marco Porzionato,	
	Direttore dell’Area Finanza e responsabile del procedimento, ma tale	
	sottoscrizione, secondo il Magistrato istruttore, non poteva sostituire quella	
	dell’agente, ritenuta necessaria. Alla luce di tali circostanze, veniva rimessa al	
	Collegio la valutazione circa la procedibilità del giudizio, anche considerando	
	la possibilità di riconducibilità sostanziale del conto all’agente o, in	
	alternativa, la sua qualificazione come resa d’ufficio.	
	Risultava depositato il provvedimento di nomina dell’agente, mentre non	
	venivano allegati né il provvedimento di parificazione né la relazione	
	2	

	dell'organo di controllo interno, documenti previsti dall'art. 139, comma 2,	
	c.g.c.	
	La parificazione sarebbe stata comunque attestata in via generale dal decreto	
	dirigenziale n. 2741 del 26 luglio 2019, a firma dello stesso Porzionato, con	
	richiamo a più conti giudiziali, tra cui quello in esame.	
	In merito alla relazione dell'organo di controllo interno, l'Ateneo aveva	
	trasmesso il verbale n. 5 del 25 settembre 2019 del Collegio dei revisori, con	
	allegato un documento contenente indicazioni generali di regolarità per 59	
	conti. Tuttavia, secondo quanto rilevato nella relazione, tale documento non	
	appariva idoneo a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa, in quanto	
	privo di una valutazione tecnica approfondita sull'affidabilità delle scritture	
	contabili e sulla legittimità delle operazioni sottostanti, così come richiesto	
	dalla giurisprudenza contabile.	
	Il quadro normativo di riferimento risultava essere l'art. 64 del Regolamento	
	di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. n.	
	3855/2017), che prevedeva un tetto massimo del fondo economale pari a	
	10.000 euro, la possibilità di reintegri su rendicontazione, e l'utilizzo del	
	fondo per spese minute fino a 1.000 euro (ridotti a 500 euro se documentate	
	con scontrino). Il regolamento prevedeva anche la chiusura dell'esercizio con	
	il riversamento delle disponibilità residue.	
	Secondo il Magistrato istruttore, la gestione sarebbe stata condotta sulla base	
	di prassi operative consolidate che prevedevano l'utilizzo esclusivo di denaro	
	contante, custodito presso l'agente contabile, e la registrazione delle	
	operazioni nel sistema U-GOV, integrato con la contabilità generale e	
	analitica. Il reintegro del fondo avveniva su richiesta dell'agente, ma senza	
	3	

	limiti precisi o controlli da parte degli organi consiliari, in assenza di un	
	meccanismo autorizzativo formalizzato. Inoltre, l’ordinativo di pagamento	
	risultava cofirmato dall’agente stesso nella veste di Segretario del Centro,	
	oltre che dal Direttore, con una possibile sovrapposizione di funzioni in	
	contrasto con il principio di separazione tra chi spende e chi controlla.	
	L’Istruttore rilevava, inoltre, che le istruzioni operative predisposte	
	dall’Ateneo, pur non avendo rango regolamentare, finivano con il	
	condizionare la gestione, consentendo, in particolare, l’utilizzo dell’anagrafica	
	generica “Soggetti diversi” e l’ammissione di spese non documentate,	
	sostenute con scontrini o ricevute, in assenza di una disciplina normativa	
	puntuale.	
	Il Magistrato osservava, richiamando costante giurisprudenza contabile, che	
	l’agente contabile dovrebbe esercitare un controllo preventivo di legittimità e	
	inerenza della spesa, verificando la sussistenza dei requisiti di urgenza,	
	imprevedibilità e non programmabilità. Nel caso in esame, la gestione	
	appariva invece orientata a una registrazione postuma delle spese, con	
	funzioni di verifica affidate al sistema contabile, piuttosto che a un controllo	
	consapevole dell’agente.	
	Veniva inoltre sottolineato che il documento gestionale “Generico d’Uscita”,	
	utilizzato per le registrazioni, avrebbe avuto funzione strettamente contabile e	
	non autorizzatoria. Anche la rendicontazione ai fini del reintegro sembrava	
	avvenire in modo sostanzialmente automatico: l’agente selezionava le spese	
	già registrate e generava un documento provvisorio, poi seguito	
	dall’ordinativo di pagamento. In tale contesto, il reintegro si sarebbe realizzato	
	senza verifica esterna né deliberazione consiliare, rendendo possibile un	
	4	

	superamento della dotazione iniziale del fondo senza adeguate garanzie di controllo.	
	Per quanto concerneva gli aspetti sostanziali della gestione, dall'istruttoria emergevano taluni profili di irregolarità, seppur di limitato rilievo economico, e, in particolare, il fondo economale (di euro 4.000,00) era stato utilizzato per l'acquisto di bicchieri di plastica e bottigliette d'acqua per un incontro (euro 12,40) e per il rimborso di una quota associativa (euro 155,00).	
	2. Alla luce di quanto suesposto, il Magistrato istruttore concludeva rilevando l'assenza dei presupposti per la procedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 140, c. 2, c.g.c., e, in subordine, rappresentava come le irregolarità non consentissero, allo stato, l'approvazione del conto né il discarico dell'agente contabile, potendosi tuttavia tenere in considerazione l'esigua entità delle spese irregolari.	
	3. Con memoria difensiva depositata il 18 marzo 2025, l'agente contabile contestava i rilievi formulati nella relazione di irregolarità, eccependo, in via pregiudiziale, l'estinzione del giudizio per decorso del termine previsto dall'art. 150 c.g.c.. In proposito, la difesa rilevava che il deposito del conto, sulla base dei dati inseriti nel fascicolo processuale, sarebbe avvenuto il 13 novembre 2019, mentre la relazione di irregolarità era stata depositata soltanto il 19 novembre 2024, oltre il termine quinquennale.	
	In relazione alla ipotizzata mancanza della sottoscrizione dell'agente contabile, la difesa evidenziava come l'Università degli Studi di Padova non avesse mai chiesto agli agenti contabili di sottoscrivere individualmente il registro del fondo economale, ritenendo sufficiente la registrazione e la chiusura della gestione nel sistema U-GOV.	
	5	

	L'agente contabile avrebbe, inoltre, regolarmente eseguito tutte le	
	registrazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni	
	interne, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione non era dunque	
	imputabile a negligenza, ma a una procedura adottata dall'Ateneo.	
	Con riferimento alla mancanza del provvedimento di parificazione e della	
	relazione dell'organo di controllo interno, la difesa osservava che, nell'ambito	
	dell'istruttoria relativa al conto giudiziale n. 62425 (altro conto economale del	
	medesimo esercizio 2018), era stato acquisito il decreto dirigenziale n.	
	2741/2019 del 26 luglio 2019, con cui il responsabile del procedimento per il	
	deposito dei conti giudiziali, <i>“nonché degli ulteriori adempimenti di cui al</i>	
	<i>D.lgs. 174/2016, con Decreto del Direttore Generale rep. n. 888/2018”</i> ,	
	attestava: <i>“che, dal punto di vista meramente contabile, gli atti pervenuti dai</i>	
	<i>segretari dei centri autonomi di gestione, nonché dagli agenti contabili, non</i>	
	<i>sono viziati da errori”</i> ; di aver compiuto la verifica avente a oggetto la	
	<i>“corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le</i>	
	<i>risultanze economico-finanziarie”</i> ; l'assenza di <i>“discordanze con le scritture</i>	
	<i>contabili di Ateneo”</i> ; l' <i>“esito positivo del risultato della parificazione</i>	
	<i>contabile dei conti 2018 degli agenti contabili citati in premessa”</i> .	
	Quanto alla contestazione inerente alla mancanza della relazione dell'organo	
	di controllo interno di cui all'art. 139 c.g.c., si faceva presente che l'Ateneo	
	aveva depositato il verbale n. 5 del 25.09.2019 del Collegio dei revisori dei	
	conti, al quale era allegato il documento, denominato <i>“Relazione attestazione</i>	
	<i>conti giudiziali 2018”</i> , contenente l'elencazione di 59 conti giudiziali, incluso	
	quello in esame, e, per ciascuno di essi, riportava: il nominativo dell'agente;	
	il provvedimento di <i>“parifica”</i> , nei termini sopra esposti; la presentazione del	
	6	

	conto nei termini previsti dall'art. 139 c.g.c.; la predisposizione del conto “in	
	coerenza con i principi posti dalla normativa vigente”; l’indicazione che il	
	conto fosse “corredato dalla documentazione necessaria”.	
	In assenza di un regolamento specifico sul fondo economale (adottato soltanto	
	nel 2021), secondo la difesa, l’economo avrebbe ottemperato a tutti gli	
	adempimenti richiesti dall’unica normativa applicabile (art. 64 del RAFC),	
	nonché a prassi e circolari interne (in particolare a quella del 2010, che	
	elencava in via esemplificativa le spese ammissibili, ossia imposte, tasse e altri	
	diritti erariali, spese postali, valori bollati, spese per l’acquisto di materiale di	
	modesta entità e di facile consumo, biglietti per mezzi di trasporto, giornali e	
	pubblicazioni periodiche).	
	La difesa chiariva, altresì, quanto alla modalità di rendicontazione delle uscite,	
	che l’agente aveva operato conformemente al manuale tecnico-operativo	
	predisposto dall’Ateneo e che l’uso dell’anagrafica generica “soggetti diversi”	
	costituiva una limitazione tecnica del sistema, ma maggiori dettagli potevano	
	rinvenirsi nel campo destinato alla descrizione e nella documentazione	
	giustificativa, sempre puntualmente acquisita e conservata dall’economo	
	nell’archivio della struttura di afferenza.	
	In ordine alla rilevata possibilità di utilizzare il fondo economale mediante	
	“pagamento” o “rimborso”, il patrocinio precisava che il regolamento	
	consentiva entrambe le modalità e che l’economo si era attenuto alle istruzioni	
	dell’Ateneo, anche nelle ipotesi di rimborso, attraverso il fondo economale, di	
	spese anticipate dal dipendente a fronte di richiesta, che veniva avanzata	
	mediante compilazione di moduli appositi con indicazione della motivazione,	
	del fondo su cui gravava la spesa e dei giustificativi, sempre verificati prima	
	7	

	dell'erogazione.	
	Con riferimento alle modalità di rendicontazione nell'apposito registro informatico del fondo economale, secondo la difesa, ciascuna spesa veniva registrata in contabilità COGE-COAN, tramite la creazione di un documento gestionale "Generico d'Uscita", corredato dei giustificativi in originale, ma tale documento, nell'ambito del sistema di contabilità economico-patrimoniale adottato dall'Ateneo, non poteva avere la funzione autorizzatoria del buono economale, consentendo, piuttosto, all'economo sia di provvedere alla contabilizzazione della spesa sia di verificarne l'inerenza e la riconducibilità al fondo economale.	
	Tanto premesso, con riferimento all'utilizzo del fondo economale e alle tipologie di spesa, il patrocinio rilevava, altresì, che: il fondo economale era stato utilizzato esclusivamente per spese minute e urgenti, conformemente alle prassi operative dell'Ateneo; il meccanismo di reintegro del fondo era autorizzato dal Direttore Generale e verificato dall'Area Finanziaria, garantendo il rispetto dei vincoli di bilancio; l'Ateneo aveva sempre interpretato il tetto di € 10.000 come derogabile, consentendo reintegri successivi, senza mai contestare tale prassi.	
	In relazione alle ulteriori irregolarità evidenziate, secondo la difesa, l'agente contabile avrebbe operato sempre in buona fede, rispettando le istruzioni e le prassi adottate dall'Ateneo, che non erano mai state oggetto di contestazione da parte dei revisori o degli uffici competenti. In particolare, rappresentava che le spese per convegni, eventi e similari (bicchieri di plastica e bottigliette d'acqua) erano destinate al funzionamento delle strutture e, anche in ragione del loro carattere imprevisto ed urgente, non potevano essere gestite	
	8	

	diversamente.	
	4. All’odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale e la	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	5. In via preliminare, il Collegio reputa infondata l’eccezione di estinzione del	
	giudizio per decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 150, comma	
	1, del codice della giustizia contabile, secondo cui <i>“il giudizio sul conto si</i>	
	<i>estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della</i>	
	<i>sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’articolo 145,</i>	
	<i>comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte</i>	
	<i>dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che</i>	
	<i>chieda con contestuale istanza la fissazione d’udienza”.</i>	
	Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta,	
	infatti, che la resa n. 143180 riferita al conto giudiziale all’odierno esame è	
	stata effettuata dall’Università degli Studi di Padova tramite SIRECO in data	
	19 novembre 2019, mentre la diversa data del 13 novembre 2019, indicata	
	dalla difesa, coincide con quella della sottoscrizione digitale dell’estratto del	
	registro economale e non rappresenta, pertanto, il momento del	
	perfezionamento del deposito del conto ai fini giuridici ai sensi dell’art. 140,	
	comma 3, c.g.c. (<i>“il deposito del conto costituisce l’agente</i>	
	<i>dell’amministrazione in giudizio”</i>).	
	Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di estinzione	
	del giudizio, posto che la relazione prevista dall’art. 145, comma 4, c.g.c. è	
	stata depositata in data 19 novembre 2024.	
	6. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che sussistano elementi	
	9	

	sufficienti per superare le contestazioni mosse dal Magistrato istruttore in	
	ordine ai profili di improcedibilità connessi all'assenza di sottoscrizione da	
	parte dell'agente contabile e alla mancata parificazione da parte	
	dell'amministrazione.	
	Con riguardo al primo profilo, il conto giudiziale, costituito dalla stampa del	
	"Registro Fondo Economale" estratta dal sistema gestionale U-GOV in uso	
	presso l'Università degli Studi di Padova, non risulta sottoscritto dall'agente	
	contabile, bensì dal Direttore dell'Area Finanza, individuato quale	
	responsabile del procedimento per la parificazione e il deposito dei conti	
	giudiziali presso la Segreteria della Corte.	
	L'agente ha, tuttavia, sottoscritto la nota di trasmissione del documento,	
	attestando così la riferibilità soggettiva dell'elaborato contabile, come	
	evidenziato nella memoria difensiva depositata dall'agente.	
	Dalla documentazione acquisita in istruttoria risulta, inoltre, che il conto è	
	stato redatto e chiuso tramite il sistema U-GOV entro il 31 dicembre 2018,	
	secondo le modalità operative indicate dall'amministrazione di appartenenza	
	che non prevedevano la sottoscrizione del registro da parte degli economi.	
	Con riferimento al secondo profilo, la stessa relazione di irregolarità dà atto	
	che, nell'ambito dell'istruttoria relativa al conto giudiziale n. 62425, afferente	
	alla medesima tipologia di gestione e al medesimo esercizio finanziario, è	
	stato acquisito il decreto dirigenziale n. 2741 del 26 luglio 2019, con cui il	
	responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali ha attestato:	
	l'assenza di errori nei dati trasmessi dai soggetti tenuti alla resa del conto;	
	l'effettuazione di verifiche sulla corrispondenza tra le spese sostenute e le	
	risultanze contabili generali; l'assenza di discordanze con le scritture contabili	
	10	

	dell’Ateneo; l’esito positivo della parificazione contabile dei conti 2018 degli	
	agenti indicati.	
	Tali risultanze, seppur riferite formalmente a un diverso conto, possono	
	ritenersi rappresentative di una prassi amministrativa e, in assenza di elementi	
	di segno contrario, estensibili anche al conto oggetto del presente giudizio, per	
	identità di esercizio, di procedura e di soggetto responsabile.	
	7. Venendo al merito, il Collegio ritiene, in via preliminare, di richiamare il	
	quadro normativo vigente all’epoca dei fatti, come ricostruito nella relazione	
	di deferimento, con particolare riferimento al Regolamento per	
	l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, approvato con D.R.	
	n. 3855/2017. L’art. 64 di detto Regolamento disciplinava, in termini generali,	
	la gestione del fondo economale, prevedendo una dotazione iniziale massima	
	di euro 10.000,00 e la possibilità di reintegro nel corso della gestione.	
	Tuttavia, non risultavano specificati i presupposti e le tipologie di spesa	
	ammissibili, né era definito un sistema autorizzativo chiaro, autonomo e	
	coerente con i principi della contabilità pubblica.	
	In assenza di una disciplina dettagliata, la gestione si è sviluppata sulla base	
	di prassi operative, istruzioni interne e circolari amministrative,	
	successivamente in parte recepite nel Regolamento adottato con D.R. n.	
	53/2021. In tale contesto, un ruolo centrale era svolto dal sistema informatico	
	U-GOV, fornito da CINECA, obbligatorio per la registrazione delle	
	operazioni e la tenuta del registro economale.	
	Dalla documentazione acquisita, nonché dalle Istruzioni tecnico-operative	
	dell’Area Finanza, risulta che tutte le spese iscritte nel registro economale	
	erano collegate a un documento gestionale informatico – solitamente	
	11	

	classificato come “Generico d’Uscita” – contenente, oltre all’importo	
	dell’uscita di cassa, la codifica del conto di contabilità generale (COGE), della	
	coordinata analitica (COAN) e, ove pertinente, del progetto di ricerca	
	finanziatore. Tale sistema permetteva il raccordo tra la contabilità economale	
	e quella ufficiale dell’Ateneo, ma non garantiva, per sua natura, una	
	rappresentazione chiara, autonoma e trasparente delle singole operazioni ai	
	fini della rendicontazione giudiziale. In particolare, il registro allegato al conto	
	giudiziale non riportava i dati analitici (COGE/COAN), accessibili	
	esclusivamente tramite il documento gestionale informatico. Inoltre, le	
	descrizioni delle spese risultavano frequentemente generiche o aggregate,	
	mentre l’indicazione del beneficiario era spesso riconducibile alla generica	
	voce “Soggetti diversi”, con conseguente difficoltà di verifica della natura,	
	finalità e legittimità delle spese effettuate.	
	Il meccanismo dei reintegri si articolava senza una scansione temporale	
	prestabilita, né l’intervento autorizzativo da parte del Consiglio o di altro	
	organo competente del Centro autonomo di gestione, sebbene il Regolamento	
	di contabilità attribuisse espressamente a tali organi la competenza in ordine	
	allo stanziamento iniziale dei fondi. I reintegri erano disposti sulla base di	
	rendicontazioni predisposte dallo stesso agente contabile e approvate	
	mediante sottoscrizione degli ordinativi da parte del Direttore dell’Area	
	Finanza e del Servizio di Ragioneria. Il controllo contabile, sia sui reintegri	
	sia sulla chiusura della gestione, era demandato all’Area Finanziaria	
	d’Ateneo. A conclusione dell’esercizio, le giacenze di cassa venivano versate	
	dall’agente sul conto corrente dell’Ateneo presso l’Istituto cassiere, con	
	l’effetto di azzerare l’anticipazione.	

	In assenza di una regolamentazione interna specifica, la disciplina del fondo	
	economale era di fatto affidata a impostazioni operative del gestionale U-	
	GOV, che introducevano limiti per le spese “documentate” e “non	
	documentate”, soglie mensili, criteri di reintegro e definizioni operative (ad	
	esempio, sulle nozioni di “documentazione” rilevante). Tali modalità	
	gestionali, pur rilevanti sotto il profilo organizzativo, non trovavano	
	fondamento in una fonte regolamentare formalmente approvata, ma	
	derivavano da prassi tecnico-amministrative consolidate, cui l’agente si è	
	attenuto in assenza di poteri di indirizzo o controllo e senza la possibilità di	
	contestarne la legittimità.	
	Le modalità di funzionamento del fondo, pertanto, risultano prevalentemente	
	ascrivibili a un sistema gestionale privo di un’adeguata cornice normativa, con	
	un’accentuata dipendenza da prassi interne non formalizzate. Tali criticità	
	assumono particolare rilievo alla luce di quanto osservato nella relazione di	
	deferimento in ordine alla presunta assenza della relazione dell’organo di	
	controllo interno prevista dall’art. 139 del Codice di giustizia contabile.	
	Al riguardo, l’istruttoria ha consentito di acquisire il verbale n. 5 del 25	
	settembre 2019 del Collegio dei revisori dei conti, con allegata la “Relazione	
	attestazione conti giudiziali 2018”. Tale documento, che elenca 59 conti –	
	incluso quello oggetto del presente giudizio – attesta, sotto il profilo formale,	
	l’avvenuta presentazione del conto nei termini di legge, la conformità della	
	sua redazione alla normativa vigente, la presenza della documentazione	
	richiesta e l’indicazione del provvedimento di parifica. Tuttavia, la relazione	
	non contiene osservazioni di merito sull’andamento delle singole gestioni, né	
	segnala irregolarità specifiche, risultando pertanto carente sotto il profilo	
	13	

	sostanziale.	
	Nel caso di specie – riferito all’esercizio 2018 e dunque antecedente	
	all’adozione del Regolamento approvato con D.R. n. 53/2021 – è stata	
	accertata l’assenza di una regolamentazione formalizzata e di un assetto	
	organizzativo adeguato. La gestione si è svolta secondo prassi interne	
	consolidate, con utilizzo obbligato del gestionale U-GOV e senza rilievi da	
	parte degli organi di controllo. Sebbene fossero auspicabili una maggiore	
	puntualità nella compilazione delle causali e una più accurata individuazione	
	dei beneficiari, l’agente contabile ha operato nell’ambito delle procedure	
	definite dall’amministrazione, approvando le spese sulla base della	
	documentazione prodotta e secondo le istruzioni ricevute.	
	8. Ciò posto, nonostante le gravi lacune regolamentari evidenziate dal	
	Magistrato istruttore in ordine alla gestione dei servizi economici dell’Ateneo,	
	il Collegio ritiene che – in considerazione della modesta entità della gestione	
	e dell’esigua consistenza delle spese sostenute, come indicato dalla stessa	
	relazione di irregolarità – il conto giudiziale in epigrafe possa essere	
	approvato, con conseguente scarico dell’agente contabile.	
	L’approvazione del conto non solleva, tuttavia, l’amministrazione	
	universitaria dall’onere di adottare un assetto regolamentare conforme ai	
	principi dell’ordinamento contabile pubblico, tale da garantire chiarezza	
	normativa, tracciabilità delle operazioni e adeguati presidi di controllo,	
	attraverso modelli gestionali improntati alla legalità e alla trasparenza, dotati	
	di meccanismi autorizzativi preventivi, classificazioni univoche delle spese e	
	strumenti informatici compatibili con le esigenze della rendicontazione	
	giudiziale.	
	14	

	9. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è	
	luogo a provvedere sulle stesse.	
	10. Alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, non merita	
	accoglimento l'istanza formulata dalla difesa degli agenti contabili convenuti,	
	ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE)	
	2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi della richiesta di	
	oscuramento. In particolare, la sentenza non contiene dati sensibili né affronta	
	questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui diritti	
	personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non risultano	
	compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ord. 10	
	agosto 2021, n. 22561).	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32374 del registro di Segreteria	
	approva il conto giudiziale n. 62459 , con conseguente discarico dell'agente	
	contabile.	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>
	Depositata in Segreteria, il 01/07/2025	
	15	

[illegible][illegible][illegible]